



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 25/16

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN FRAZIONE COLDIMOSSO

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista l'istanza inoltrata in data 13.05.2016 dal Sig. Chianale Sergio, acclarata al n. 5591 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura al transito della strada di accesso alla frazione Coldimosso nel tratto che intercorre tra la ex SS 24 e il fabbricato contraddistinto con il civico 9, nel giorno 25 maggio 2016, al fine di consentire lo stazionamento di mezzi meccanici (betoncar) necessari per l'esecuzione di lavori di edilizia privata;

Vista l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, prot. 5930 del 23.05.2016;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerato che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà il traffico veicolare;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267 del 18.08.2000;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 25 maggio 2016, sia vietato il transito nella frazione Coldimosso nel tratto compreso tra la SS 24 e il civico 9 per il tempo strettamente necessario a consentire i lavori citati in premessa (presumibilmente un'ora).

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;
- d) il richiedente avvisi i residenti della chiusura della strada con congruo anticipo;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Comandante Ennio Caffo.

Susa, 23.05.2016

Il Comandante della Polizia Municipale
Ennio Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it